

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2

Via Pilanuova, n. 88 - 73048 NARDO'

Tel. 0833-871712 - Telefax 0833-874318 – www.comprensivonardo2.gov.it - Cod. Mecc.: LEIC89700R
E-mail: info@comprensivonardo2.gov.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it - Cod. Fisc.: 82002180758



Prot. n. 761/C27

Nardò, 26 gennaio 2013

Circolare n.33

Ai Sigg. Docenti
di scuola secondaria di primo grado
“G. B. Tafuri”

SEDE

Al Sito Web Istituzionale

Oggetto: Valutazione del comportamento degli studenti.

Si rammenta alle SS.LL. che la valutazione del comportamento degli studenti (art. 2 Legge 30 ottobre 2008, n. 169) risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di questa Istituzione Scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e, al tempo stesso, con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10 (D.M. n. 5/2009).

Si rammenta, altresì, che la valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

La votazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, può essere attribuita dal Consiglio di classe esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni (art. 4 D.M. n. 5/2009).

Si evidenzia che l'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.

In estrema sintesi, la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico.

Si fa presente, infine, che, ai sensi dell'art. 2, punto 8, lett b) del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, *“il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato in lettere nel documento di valutazione”*.



F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Angelo LOSAVIO